

Statuto di "ELLA APS"

Premessa

Nel testo è adottato il femminile sovraesteso.

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita ai sensi degli artt. 35 e ss del D.Lgs. 117/2017 (il "Codice del Terzo settore" - "CTS") nonché ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale riconosciuta denominata, "ELLA APS" (indicata come l'"Associazione" nel presente testo) con sede legale in Novara.
2. Il presente statuto si conforma al CTS e pertanto, quando l'Associazione avrà ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "RUNTS") aggiungere alla propria denominazione "Ente del Terzo Settore " o, in forma abbreviata, "ETS". Quando assumerà la qualifica di ETS, l'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle associate non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS) e un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e ha durata illimitata e l'anno sociale coincide con l'anno solare. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatrici, associate, componenti degli organi sociali, lavoratrici e collaboratrici, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo

art. 3 in favore delle proprie associate, delle loro famiglie o di altri soggetti, senza discriminazioni di sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. In particolare, l'Associazione persegue, nell'ambito delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la finalità diffondere in ogni ambito sociale ed economico, e in particolare nelle imprese e negli istituti di formazione, una cultura incentrata sulla non-discriminazione ed emancipazione di ogni donna, sia come singola sia nelle formazioni sociali ove la stessa svolge la sua personalità, e la finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto i principi di uguaglianza e libertà, impediscono il pieno sviluppo della donna e l'effettiva partecipazione di quest'ultima all'organizzazione politica, economica e sociale di ogni comunità, organizzazione, soggetto o ente.

2. Sono in particolare finalità dell'Associazione:

- la diffusione dei valori dell'Associazione nel mondo delle imprese;
- la diffusione dei valori dell'Associazione nel mondo delle scuole;
- la progettazione e realizzazione di iniziative sulla gestione dei conflitti;
- il coinvolgimento nell'attività di esperte negli ambiti operativi dell'Associazione;
- la costruzione di una rete tra soggetti, privati e pubblici, che condividano e siano disponibili a implementare i valori dell'Associazione;
- la progettazione e realizzazione di eventi per la diffusione dei valori dell'Associazione;
- la messa a disposizione di servizi per le associate;
- la realizzazione di collaborazioni e interazioni tra le associate.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, delle loro famiglie o di altri soggetti, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CIS:

- (i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- (ii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - (iii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS (lett. i)
 - (iv) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
 - (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
 - (vi) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).
2. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Articolo 4 – Volontariato e lavoro

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate.
2. Il volontariato e l'attività di volontariato sono regolate e svolte secondo quanto previsto dall'art. 17 CTS.
3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, ovvero di collaborazioni, anche ricorrendo alle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 17, comma quinto, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini

1. Il numero delle associate è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, CIS.
2. Può diventare associata chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto e lo accetti in ogni sua parte, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, coloro che hanno un'età inferiore di anni diciotto possono assumere il titolo di associata previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Lo status di associata, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.
4. Le aspiranti associate devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda dovrà anche essere indicata la motivazione della stessa e quali attività o servizi o comunque prestazioni l'aspirante associata è disposta a offrire a favore dell'Associazione.

Articolo 7 – Procedimento di ammissione

1. È compito del Consiglio Direttivo esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro il termine di sessanta giorni dalla domanda di ammissione, verificando a proprio insindacabile giudizio che le aspiranti associate abbiano i requisiti previsti.
2. Qualora la domanda sia accolta, la deliberazione è comunicata all'interessata ed è annotata nel libro delle associate.
3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma, o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima successiva convocazione, senza che sia necessaria una convocazione *ad hoc*.

Articolo 8 – Diritti delle associate

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 11 – Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti delle associate, adottando, secondo la gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione, ricorrendo una o più delle ipotesi che seguono:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle associate;
- compromissione in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- compromettere o impedire lo svolgimento di riunione degli organi dell'Associazione;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- causazione di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- causazione di danni morali o materiali ad altre associate ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa;
- adozione di condotte che manifestino con evidenza l'incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente Statuto.

Articolo 12 – Trasparenza in relazione all'azione disciplinare

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che decide in via definitiva.

Patrimonio sociale e rendicontazione


Articolo 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento delle associate;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;

Caterina Colletto
Arturo Ripoli
Clara Maria Marino
Rossella



emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Organi dell'Associazione

Articolo 17 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle associate;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione ha facoltà di nominare un Organo di Controllo anche al di fuori dei casi in cui ricorre un obbligo di legge. Fermo restando quanto previsto da altre norme di legge, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del CIS. L'Organo di Controllo è composto da una persona fisica scelta tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo è nominato con deliberazione dell'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8/6/2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione. Nei casi previsti dall'art. 31 del CIS e nelle altre ipotesi in cui è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, l'Organo di Controllo esercita anche la funzione di revisore legale dei conti. All'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 8 del CIS.
3. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 CIS, l'Associazione provvederà alla nomina di un Revisore legale dei conti, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, CIS.
4. Gli organi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di organo collegiale, sono rieleggibili anche i singoli componenti.

5. In caso di organo collegiale, i relativi componenti possono intervenire alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 18 – Convocazione dell'Assemblea e partecipazione

1. L'assemblea è convocata dal Presidente tramite avviso scritto, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto a mezzo avviso inviato a ogni singolo associato anche con mezzi informatici (purché idonei a fornire prova del recapito). Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. L'avviso può essere inviato anche a mezzo di posta elettronica, ordinaria o certificata.
2. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea le associate che abbiano i requisiti di cui all'art. 24, comma 1, CIS.
3. L'Assemblea può riunirsi mediante audio o video conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora il Presidente e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 – *Quorum* e svolgimento dell'Assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle associate con diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle associate presenti.
2. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. La parità di voti comporta la reiezione della delibera.
3. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle associate con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quinti delle partecipanti.
4. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza delle associate aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per l'eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione, si applica quanto previsto dall'art. 26.
5. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dalla Vicepresidente. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.
6. Le votazioni sono palesi.
7. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria, che li firma insieme alla Presidente.

Articolo 20 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le competenze di cui all'art. 25, comma 1, CTS e le competenze previste nel presente Statuto.
2. L'Assemblea delibera inoltre su qualsiasi materia sia a essa sottoposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle associate ed è composto da un minimo di 5 elette tra le associate ed un massimo di
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 CTS.

Articolo 22 – Commissioni di lavoro e incarichi

1. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può delegare a uno o più dei propri componenti lo svolgimento di determinate attività.
2. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni da esso nominate tra i propri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo, ferme le sue competenze, può incaricare una o più associate dello svolgimento di una determinata attività.

Articolo 23 – Presidente e altre cariche

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - a) La Presidente, che: (i) ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; (ii) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; (iii) può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile;
 - b) la Vicepresidente, che coadiuva la Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni;
 - c) la Segretaria: cura l'amministrazione dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
 - d) la Tesoriera.
2. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o qualsiasi altra causa che determini il venir meno di Presidente, Vicepresidente o Segretario, il Consiglio Direttivo elegge una nuova Presidente, Vicepresidente o Segretario all'interno dei propri componenti in carica, salvo quanto previsto dall'art. 25.

Articolo 24 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Oltre a tutte le competenze previste nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i compiti di:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente Statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea delle associate.

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 CIS;
- tenere i libri sociali e le scritture contabili previste ai sensi di legge;
- individuare le attività di cui all'art. 6 CIS e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, CIS;
- predisporre eventuali regolamenti dell'Associazione, vincolanti per tutte le associate;
- definire le modalità di gestione del tesseramento e deliberare circa l'ammissione di nuove associate;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;

Articolo 25 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito secondo calendario comunicato a tutti i componenti, senza necessità di ulteriore avviso, e quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, ovvero su convocazione della Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei suoi componenti.

3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti delle presenti. La parità di voti comporta la reiezione della delibera.
4. Le votazioni sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consigliera.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle associate che richiedano di consultarlo.

Articolo 26 – Decadenza e dimissioni delle componenti del Consiglio Direttivo

1. Le componenti del Consiglio Direttivo sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. La Consigliera, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliera dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo dà atto della decadenza.
2. È facoltà della Consigliera rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure mediante comunicazione scritta alla Presidente e dalla stessa riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. La Consigliera decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla associata risultata prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente, la prima Assemblea delle associate utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio Direttivo decadute; la nuova eletta rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Norme di Scioglimento

Articolo 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 CTS, la decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti delle aventi diritto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di tre liquidatori appositamente nominato dall'Assemblea, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra le associate.



Olivero Marino Montagnoli

Disposizioni finali

Caterina Colletta

Articolo 28 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia tra l'Associazione e le associate, ovvero tra l'Associazione e i suoi organi, ovvero tra le associate in relazione al rapporto associativo, è competente in via esclusiva il Foro di Novara.

Articolo 29 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dallo Statuto o da eventuali regolamenti, si applicano il CTS, il Codice Civile e le altre norme di legge applicabili all'Associazione.

~~Stefano~~
Stefano Campese
Stefano Campese
Valentina Colletta
Lucrezia Delfino
Anna Colletta
Stefano Campese
Francesca Gamba
Maria... Montagnoli

Stefano Campese
Boris Delfino
Alessandro Rossi
Stefano Campese
Giuliano
Ugo Geronzi
Stefano Campese
Stefano Campese
Stefano Campese